

**REGOLAMENTO ARSIAL
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con Deliberazione del CdA n. 59 del 03.09.2025

INDICE

PREMESSE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Condizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni
- Art. 5 - Modalità delle sponsorizzazioni
- Art. 6 - Selezione dello sponsor – criteri generali
- Art. 7 - Selezione dello sponsor per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00
- Art. 8 - Selezione dello sponsor per le sponsorizzazioni di importo inferiore a € 40.000,00
- Art. 9 - Requisiti di partecipazione dello sponsor alla procedura selettiva
- Art. 10 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
- Art. 11 - Affidamento diretto a sponsor
- Art. 12 - Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto
- Art. 13 - Esclusioni
- Art. 14 - Rifiuto di sponsorizzazioni
- Art. 15 - Monitoraggio
- Art. 16 - Contratto di sponsorizzazione
- Art. 17 - Regolazione dell'esclusiva generale o delle esclusive commerciali
- Art. 18 - Versamento e utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni
- Art. 19 - Aspetti fiscali
- Art. 20 - Risparmi dispesa
- Art. 21 - Riserva organizzativa
- Art. 22 - Verifiche e controlli
- Art. 23 - Controversie
- Art. 24 - Trattamento dati personali
- Art. 25 - Norme di rinvio
- Art. 26 - Pubblicazione - entrata in vigore

Allegati

Allegato a) Schema tipo contratto sponsorizzazione di finanziamento puro

Allegato b) Schema-tipo di contratto di sponsorizzazione tecnica

Allegato c) Informativa privacy ex artt 13 e 14 GDP

Allegato d) Modello di Avviso

PREMESSO CHE

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*" disciplina i contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività;
- l'art. 101 del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale* del 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i. di attuazione dei principi contenuti nella Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 disciplina i contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni e contributi dell'utenza;
- il Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. contempla, tra l'altro anche al Libro I - Parte 1 – Titolo I i principi e le altre disposizioni applicabili ai contratti di sponsorizzazioni stipulati dalle PP.AA e altre disposizioni applicabili ai contratti di sponsorizzazioni;
- il ricorso alle sponsorizzazioni, nel perseguimento dell'interesse pubblico, costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività di ARSIAL ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato ed a favorire il miglioramento organizzativo realizzando una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attive sul territorio;
- è necessario adottare in ARSIAL un regolamento delle sponsorizzazioni che regoli i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento dei contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori, servizi o forniture promossi, organizzati o gestiti dall'Agenzia per il perseguimento di finalità istituzionali e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione;

CIO' PREMESSO

si adotta il Regolamento ARSIAL per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina - nel rispetto delle disposizioni contenute: nell'art. 43 della Legge n. 449/1997, nell' art. 101 del Regolamento della Regione Lazio di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002 e s.m.i.; dei principi e delle norme applicabili dettati dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento dei contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori, servizi o forniture promossi, organizzati o gestiti da ARSIAL per il perseguimento di finalità istituzionali e nell'osservanza dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione.
2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità di finanziamento delle attività di ARSIAL ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e i compiti istituzionali affidati all' Ente, favorendo la partecipazione di soggetti privati che condividano gli obiettivi dell'ente, nonché l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "sponsor" il soggetto privato (persona fisica o giuridica), le associazioni professionali, le associazioni senza fini di lucro che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con ARSIAL;
 - b) per "soggetto" un'impresa/società, nazionale e transnazionale, includendo le società controllate o collegate, in base alle definizioni ex art. 2359 Codice civile ed ex art. 7 della Legge n. 287/1990, e le partecipazioni, anche di minoranza, gli appaltatori, i subappaltatori, i fornitori, i concessionari, i distributori, i contoterzisti, i detentori di brevetti, comunque tutti i soggetti inseriti nella struttura produttiva e commerciale dell'impresa/società;
 - c) per "sponsorizzato/a" il soggetto sponsorizzato, cioè ARSIAL("sponsee");
 - d) per "contratto di sponsorizzazione" (di seguito denominato "contratto") un contratto di natura consensuale, atipico e a prestazioni corrispettive, mediante il quale ARSIAL "sponsorizzato/a" offre, nell'ambito di proprie iniziative istituzionali o altro, ad un soggetto, lo "sponsor" -che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, in termini di lavori, servizi o forniture - in controprestazione la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dal "contratto";
 - e) per "sponsorizzazione" ogni corrispettivo offerto in denaro, ovvero ogni prestazione (in lavori, servizi e/o forniture) diretta o indiretta, proveniente da soggetti terzi, che ha lo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine.
 - f) per "strumento pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione da ARSIAL per la pubblicità dello sponsor.
2. Inoltre, si intende:
 - per "sponsorizzazione di puro finanziamento": la sponsorizzazione in cui lo *Sponsor* si impegna esclusivamente al riconoscimento di un contributo;
 - per "sponsorizzazione tecnica": la sponsorizzazione in cui lo *Sponsor* si impegna a svolgere determinate attività, consistenti nella fornitura di beni, nell'erogazione di servizi in favore dello *Sponsee*;
 - per sponsorizzazione mista: la sponsorizzazione che risulta dalla combinazione di una sponsorizzazione pura e di una tecnica.

Art. 3 Condizioni

1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento è ammesso

ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) il perseguimento dell'interesse pubblico;
- b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- c) il conseguimento di un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione da parte di ARSIAL di un'iniziativa di pubblico interesse;
- d) solo nel caso di sponsorizzazione tecnica, la garanzia di salvaguardia dell'integrità ante contratto della proprietà ARSIAL eventualmente interessata dallo strumento pubblicitario.

Art. 4 Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni

1. ARSIAL può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati. Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti, le attività, i beni, i servizi, i lavori previsti nella programmazione dell'Ente, salvo contrasto con disposizioni di legge ed a carico del Bilancio dell'Agenzia.
L'Organo di Indirizzo politico di ARSIAL nell'ambito degli obiettivi strategici individuati nei documenti di programmazione, con atto di indirizzo rivolto al Direttore Generale ex art. 4 comma 2 legge istitutiva di ARSIAL dà il proprio assenso ad intraprendere le attività di sponsorizzazione.
2. I Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione conseguenti.
A tal fine, gli stessi predispongono, tra l'altro, un documento che attesti la economicità della realizzazione del progetto in termini di conseguimento di corrispettivi in denaro ovvero risparmi di spesa attraverso il contratto di sponsorizzazione, con particolare riferimento ai contratti che prevedono la realizzazione diretta da parte dello sponsor dei lavori, dei servizi o delle forniture.
3. Le risorse finanziarie derivanti dalle sponsorizzazioni saranno gestite da ARSIAL, promotore della proposta, in ossequio ai contratti collettivi nazionali vigenti.
4. Gli ambiti e le aree di intervento di cui al comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale di ARSIAL, sia sulla homepage, sia in un'apposita e separata "Sezione delle Sponsorizzazioni" del sito avente rilevanza e visibilità internazionale, con la conseguente traduzione in almeno due lingue di cui una in lingua inglese. In caso di difformità, prevale la versione italiana. ARSIAL ha facoltà di pubblicazione su ulteriori mezzi di comunicazione ritenuti idonei per la migliore diffusione delle iniziative.

Art. 5 Modalità delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative di sponsorizzazione possono assumere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti forme:
 - presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione (pubblicazioni, programma dell'evento, manifesti, locandine, cartella stampa, canali multimediali ecc.);
 - partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell'evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.;
 - riconoscimento del diritto di associazione dell'immagine del soggetto Sponsor a quella dell'evento, seminario, convegno sponsorizzato per proprie attività pubblicitarie;
 - inserimento sul sito www.arsial.it di uno o più banner pubblicitari dedicati;
 - creazione di una pagina web o di spazi dedicati allo sponsor sul sito www.arsial.it sia in occasione di eventi e workshop, sia come contenuti permanenti del portale (es. articoli).

Art. 6 Selezione dello sponsor - criteri generali

1. La scelta dello Sponsor è effettuata, per quanto applicabili, nel rispetto dei principi generali anche contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Quando un accordo di sponsorizzazione è collegato o è associato (accede) a un contratto

principale riguardante l'acquisto di beni e servizi, la procedura di scelta del contraente è disciplinata dalle normative vigenti in materia, cui si rinvia.

Art. 7 - Selezione dello sponsor per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00

1. Per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00, la scelta dello sponsor è effettuata con iniziativa da parte di ARSIAL, mediante Avviso approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia per almeno 30 (trenta) giorni. L'avviso, tra l'altro, deve contenere il Piano di Comunicazione e l'indicazione degli strumenti pubblicitari che ARSIAL mette a disposizione dell'iniziativa da sponsorizzare. L'avviso deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - eventuali categorie di soggetti ammessi a partecipare alla procedura, requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione;
 - oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
 - durata del rapporto di sponsorizzazione;
 - tipologia e modalità di sponsorizzazione;
 - i requisiti del soggetto proponente, le modalità ed i termini di presentazione della proposta.
2. La valutazione delle proposte pervenute nel rispetto di quanto previsto nell' Avviso, viene effettuata dal RUP (in caso di aggiudicazione sulla base del maggior contributo) o ad una Commissione interna (in caso di affidamento sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa) nominata con provvedimento del Dirigente dell'Area procedente, su proposta del RUP.
3. Il RUP e la Commissione redigono apposito verbale qualora siano pervenute più offerte valide.
4. ARSIAL può procedere all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, o non procedere alla finalizzazione della procedura, qualora lo ritenga opportuno e conveniente.

Art. 8 - Selezione dello sponsor per le sponsorizzazioni di importo inferiore a € 40.000,00

1. Per le sponsorizzazioni di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) l'affidamento allo sponsor viene effettuato dal Dirigente dell'Area procedente, su proposta del RUP, previa pubblicazione di un avviso, approvato con determinazione dirigenziale dell'Area procedente, sul sito web istituzionale di ARSIAL, per almeno 10 giorni.
2. Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa. In tal caso il calcolo del valore stimato è dato dalla somma degli importi delle singole sponsorizzazioni.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione dello sponsor alla procedura selettiva

1. Lo sponsor al momento della presentazione dell'offerta deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del Codice dei Contratti Pubblici anche ai fini della conformità al PNA; nel caso di affidamento di sponsorizzazioni in cui lo stesso si impegni a progettare e realizzare, in tutto in parte, le prestazioni richieste da ARSIAL a sua cura e a sue spese, ove trattasi di realizzazione di lavori pubblici, i progettisti e gli esecutori devono essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;
2. Sono esclusi dalla selezione:
 - soggetti in contrasto con gli scopi istituzionali dell'ente;
 - aziende coinvolte in attività contrarie a norme di legge o che possano arrecare danno all'immagine dell'ente;
 - soggetti con procedimenti pendenti o sentenze di condanna per reati gravi.
3. Lo sponsor al momento della presentazione della proposta deve dichiarare di non avere in

atto controversie di natura legale o giudiziaria con ARSIAL.

Art. 10 Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga all' Agenzia una proposta spontanea di sponsorizzazione per lavori, servizi e forniture per un importo superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), il Dirigente dell' Area procedente, con l'adozione di un provvedimento, rende pubblica la proposta predisponendo un apposito Avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento, prevedendo come importo minimo a base di valutazione quello offerto dal soggetto promotore, nonché il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore, come precisato nel successivo comma 2.
2. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della procedura di cui all'art. 7, del presente Regolamento. Terminata la procedura, nel caso in cui la proposta giudicata più vantaggiosa per ARSIAL sia diversa da quella dell'originario promotore, a quest'ultimo è riservato, entro un termine prestabilito nell'avviso, il diritto di adeguare ad essa, la propria proposta. In questo caso, il promotore originario potrà essere dichiarato aggiudicatario con diritto di prelazione alla sponsorizzazione.

Art. 11 Affidamento diretto a sponsor

1. ARSIAL può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione, in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. n. 36-2023 e s.m.i., nei seguentiacasi:
 - a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura di cui all'art. 7 del presente Regolamento per le sponsorizzazioni di importo superiore a €40.000,00;
 - b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, a seguito di Atto di indirizzo dell'Organo politico, con provvedimento del Dirigente della struttura competente, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento, o iniziativa oggetto di sponsorizzazione, limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
 - c) completamento di beni o servizi acquisiti da un determinato fornitore.

Art. 12 Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

1. Le Aree competenti possono prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto d'appalto principale.
2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento della valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 13 Esclusioni

1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente Regolamento, tutti i soggetti privati coinvolti a vario titolo, imprese/società, associazioni, finanziatori, prestatori di opera e servizi o altri Organismi che non possiedono i requisiti previsti dagli artt. 66, 94, 95, 96, 97 e 100 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - ferme restando le previsioni di cui al precedente art. 9.

Art. 14 - Rifiuto delle sponsorizzazioni

1. ARSIAL a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità di ARSIAL e della Regione Lazio e quelle dello sponsor;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria

- immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di ordine od interesse pubblico ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - produzione o distribuzione di tabacco e/o generi di monopolio e, in generale, dei prodotti la cui sponsorizzazione sia vietata da norme di legge o regolamentari, anche comunitarie;
 - materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con ARSIAL o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

Art. 15 Monitoraggio

1. Le singole Aree che stipulano contratti di sponsorizzazione hanno il compito di redigere annualmente una relazione nella quale sono elencati tutti i contratti di sponsorizzazione sottoscritti nell'anno di riferimento, con relativo importo, indicazione della manifestazione, evento o iniziativa finanziata, il nome dello sponsor ed i relativi corrispettivi di cui al comma 1 dell'art. 18 Aspetti fiscali.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno le relazioni di cui al comma 1 dovranno essere pubblicate, a cura dei Dirigenti delle Aree interessate sul sito istituzionale di ARSIAL- sez. Sponsorizzazioni

Art. 16 Contratto di sponsorizzazione

1. L'affidamento della sponsorizzazione è effettuato con provvedimento del Dirigente dell'Area proponente, su proposta del RUP.
2. Con il contratto di sponsorizzazione, da redigersi mediante scrittura privata, i contraenti delineano gli obiettivi e le modalità con cui si attua la sponsorizzazione, si svolgono le iniziative e si eseguono gli interventi previsti dalla proposta di sponsorizzazione. Con il medesimo contratto vengono regolati, inoltre, i rapporti economici e giuridici fra le parti con riferimento ai seguenti aspetti:
- a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
 - b) il corrispettivo contrattuale (valore) e l'indicazione delle modalità di erogazione degli importi pattuiti, ovvero dei corrispettivi agli esecutori in caso di sponsorizzazione tecnica;
 - c) gli obblighi assunti dallo Sponsor e dallo Sponsee, tra cui l'obbligo dello Sponsor di non cedere in nessun caso ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento pubblicitario oggetto del contratto;
 - d) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefit, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità;
 - e) la durata del contratto di sponsorizzazione (se il contratto non riguarda un singolo evento o manifestazione, ma si riferisce ad un'attività del soggetto sponsorizzato continuata nel tempo, il contratto deve essere qualificato "di durata" ed in particolare come contratto ad esecuzione continuata);
 - f) eventuale garanzia in caso di inadempimento;
 - g) eventuale idonea "garanzia definitiva" rilasciata, a scelta dello sponsor, sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le modalità di cui all'art. 106 e 117 del Codice dei Contratti Pubblici. Ulteriori aspetti relativi al rilascio della garanzia potranno essere eventualmente normati nel medesimo atto in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. n. 36-2023;
 - h) nel caso di lavori, le forme e gli importi delle garanzie assicurative;
 - i) la manleva a favore di ARSIAL per danni a cose o persone, nel caso di sponsorizzazioni

in cui lo sponsor si impegni a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste da ARSIAL a sua cura e a sue spese;

- j) le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali;
 - k) la risoluzione contrattuale nel caso d'inadempimento per quanto previsto dall'art. 1456 del Codice civile e dal Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabile;
 - l) le clausole di recesso;
 - m) il richiamo a clausole vessatorie, se previste;
 - n) le modalità di pagamento e regime IVA. applicabile e l'applicazione dello split payment;
 - o) le modalità con cui ARSIAL esercita i controlli e la vigilanza sullo sponsor, sull'esecutore e sugli altri soggetti coinvolti nel contratto di sponsorizzazione;
 - p) ipotesi di decadenza.
3. Il contratto non dovrà prevedere clausole che in alcun caso pregiudichino o condizionino l'attività di ARSIAL.
 4. Qualora ARSIAL individui come corrispettivo della sponsorizzazione nell'esecuzione di lavori, servizi o forniture, i contratti a tal fine stipulati contengono anche l'esatta individuazione dei lavori, servizi o forniture da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
 5. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario".
 6. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di singole manifestazioni, iniziative o interventi.
 7. Sono altresì ammesse le sponsorizzazioni per lotti di interventi o fasi di manifestazioni o iniziative.

Art. 17 - Regolazione dell'esclusiva generale o delle esclusive commerciali

1. ARSIAL può definire il rapporto con lo sponsor sulla base di clausole di esclusiva generale o commerciale qualora ritenga che tali disposizioni contrattuali possano risultare utili per sollecitare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1:
 - a) la clausola di esclusiva generale comporta la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor;
 - b) la clausola di esclusiva commerciale comporta la formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come parte principale ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.
3. ARSIAL evidenzia la sussistenza o l'assenza di clausole di esclusiva generale o commerciale nelle procedure preliminari alla stipulazione di un contratto di sponsorizzazione, specificando gli eventuali criteri per la valutazione di proposte concorrenti.
4. In ogni caso, l'eventuale inserimento di clausole di esclusiva nei contratti di sponsorizzazione non comporta incompatibilità con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali il patrocinio od iniziative di sensibilizzazione correlate a spazi, beni e tematiche di interesse collettivo.

Art. 18 Versamento e utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni

1. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione di mero finanziamento deve essere eseguito in favore di ARSIAL nella misura del 100%, al momento della sottoscrizione del contratto deve essere corrisposto al 100% all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque entro la conclusione dell'evento, iniziativa, lavoro, servizio o fornitura. A garanzia di detto importo, quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo sponsor dovrà prestare sempre al momento della sottoscrizione del contratto, deposito cauzionale nella forma di polizza fidejussoria o assicurativa, a favore di ARSIAL, secondo quanto prescritto dagli artt. 106 e 117 del Codice dei Contratti pubblici.
2. Nei casi in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione al soggetto che realizzi l'evento, iniziativa, lavoro, servizio o fornitura, lo sponsor potrà

provvedere a pagare direttamente quest'ultimo, previo atto della Struttura competente con il quale si rilascia apposito nulla osta a seguito di verifica di avvenuta esecuzione delle prestazioni e si provvede a perfezionare le relative scritture contabili.

3. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il diritto di escussione da parte di ARSIAL delle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 19 Aspetti fiscali

1. Tutti i corrispettivi relativi ai contratti di sponsorizzazione sono previsti, nel Bilancio di Previsione dell'Agenzia relativo agli esercizi in cui gli eventi saranno realizzati o, in caso di eccezionalità, durante gli stessi con apposita variazione di bilancio, sia in entrata che in uscita per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del Bilancio e la normativa contabile. In particolare, i corrispettivi costituiti da proventi di entrata saranno contabilizzati tra le attività del bilancio e destinati a specifiche voci di spesa; tutti i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa saranno invece contabilizzati ugualmente come spesa ma rettificati per pari importo nella parte entrate, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del Bilancio e della normativa fiscale e contabile di riferimento.
2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale e contabile applicabile. La sponsorizzazione è considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso. Il contributo economico ricevuto tramite sponsorizzazione rappresenta un ricavo di natura commerciale, e come tale deve essere contabilizzato nella contabilità dell'ente. Il ricavo può essere utilizzato per finanziare l'attività istituzionale/organizzazione o le spese collegate all'evento sponsorizzato.
3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti alle fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.
4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione passiva dello sponsor all'Amministrazione del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione attiva da parte dell'Amministrazione allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA generalmente al 22%, per l'attività di sponsorizzazione.
5. Il ricavo derivante dalla sponsorizzazione per l'Arsial, se rientra tra le attività commerciali, è soggetto a IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

Art. 20 Risparmi di spesa

1. Le iniziative delle sponsorizzazioni devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
2. L'Organo di vertice dell'Ente definisce annualmente in fase di definizione del Bilancio di Previsione la destinazione dei corrispettivi di cui al comma 1, assicurando, compatibilmente con le disposizioni al momento vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare della spesa del personale, la destinazione di una quota finalizzata ad implementare sia il fondo risorse decentrate del comparto ai sensi di quanto disposto dall'art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16/11/2022 e dell'art. 67 comma 3 lett. a) del CCNL del 21 maggio 2018 sia il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del CCNL 2019-2021.
4. ARSIAL può stipulare convenzioni dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio.

Art. 21 Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da ARSIAL secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. È tuttavia facoltà di ARSIAL qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare, nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni a soggetti specializzati nel settore di riferimento.

Art. 22 Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte RUP e del DEC e del Dirigente d'Area competente per l'attività oggetto di sponsorizzazione, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti specificatamente nel relativo contratto di sponsorizzazione.

Art. 23 Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di sponsorizzazione, è sottoposta al competente Foro di Roma, previo tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i.

Art. 24 Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in occasione della procedura di individuazione degli Sponsor, della stipula e dell'esecuzione dei contratti di sponsorizzazione saranno trattati, da ARSIAL conformemente alle vigenti disposizioni di legge: combinato disposto del Regolamento europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR e del cd Codice Privacy D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti formeranno oggetto di informativa di ARSIAL sul trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti, anche con riferimento al Registro dei Trattamenti ex art. 30 GDPR:
Titolare del trattamento: ARSIAL, con sede in Via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma - PEC: arsial@pec.arsialpec.it
Responsabile della Protezione dei dati: FONDAZIONE LOGOS P.A.
PEC: fondazioneelogospa@legpec.it
Finalità del trattamento
Affidamento, esecuzione, gestione contabile e amministrativa dei contratti di sponsorizzazione di ARSIAL
Si precisa che i dati forniti dagli sponsor saranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione dei contratti, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
Base giuridica del trattamento
-esecuzione da parte di ARSIAL dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
-il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di eventuali misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità contrattuali per le quali sono raccolti e trattati, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, ARSIAL potrà raccogliere presso altre Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici e privati, per le finalità di trattamento previste, dati comuni, indirizzo, nome e cognome, data di nascita, sesso, nazionalità, numero carta d'identità

Modalità del trattamento

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Categorie di dati trattati:

Dati comuni dati comuni, indirizzo, nome e cognome, data di nascita, sesso, nazionalità, numero carta d'identità

Dati giudiziari

Di norma i dati forniti non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali", di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8/.018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati", di cui all'art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati:

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, da ARSIAL, e resi disponibili nei confronti del personale dell'Area competente, debitamente autorizzato al trattamento.

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti interni autorizzati al trattamento o esterni ad ARSIAL, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi di ARSIAL.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.

Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria per l'espletamento della procedura in argomento.

La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per Arsial di istruire l'offerta presentata e realizzare le finalità sopra indicate

3. In relazione alle specificità dei singoli contratti di sponsorizzazione si potrà configurare: una contitolarità del trattamento dei dati da parte di ARSIAL e dello Sponsor che verrà formalizzata tramite apposito atto o documento di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR

In tal caso Arsial, in qualità di Titolare del Trattamento, con atti formali (Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) e art. 28 del

GDPR – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento), nominerà lo sponsor quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del GDPR.

Con la sottoscrizione dei documenti privacy lo sponsor si impegnerà ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento.

La sottoscrizione dell'atto di nomina e di eventuali altri documenti privacy dovranno perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto.

Art. 25 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa legislativa vigente.

Art. 26 Pubblicazione - entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Arsial – sezione "*Amministrazione trasparente*" – sottosezione di primo livello "*Atti generali*" – sottosezione di secondo livello "*Regolamenti*", da effettuarsi in esecuzione della deliberazione di adozione dello stesso Regolamento, sottoposta al controllo degli organi regionali competenti e sarà soggetto a variazioni od integrazioni qualora intervengano specifiche disposizioni legislative in materia.
2. Per garantirne la massima conoscibilità, il presente Regolamento è pubblicato anche sull'intranet di Arsial.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

ARSIAL -Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, di seguito "ARSIAL", "Agenzia", "con sede legale in via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 - Roma, C.F. 04838391003 rappresentata da ... **(nome, cognome e qualifica del firmatario autorizzato)**

(di seguito denominata "Sponsee")

E

..... **(indicare denominazione dello Sponsor)**, con sede legale in **(indicare) C.F. (indicare)., P.I. (indicare) rappresentato da (indicare nome, cognome e qualifica del legale rappresentante)**

(di seguito denominato "Sponsor")

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 43, commi 1-2, L. n. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". e s.m.i. prevede che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile (...)";*
- b) ARSIAL ha adottato un proprio "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni";
- c) ARSIAL, nel perseguire le proprie finalità istituzionali di cui all' art. 2 della Legge istitutiva ha approvato l'iniziativa, progetto **(descrizione iniziativa)** contenente tra gli allegati il presente schema di contratto;
- d) tale iniziativa è diretta al perseguimento degli interessi pubblici e dei fini istituzionali ARSIAL;
- e) il soggetto **(indicare)** ha aderito all'Avviso Pubblico di ARSIAL finalizzato alla ricerca di sponsor per **(descrizione iniziativa, evento, servizio...)** con la presentazione di apposita istanza acquisita al protocollo ARSIAL **n. del (indicare)**
- f) con Determinazione Dirigenziale n. **(indicare)** è stata formalizzata la chiusura della procedura di sponsorizzazione **(indicare)** al soggetto individuato come sponsor**(indicare)**, legalmente rappresentato da **(indicare)**
- g) **(eventuale)** lo Sponsor dichiara di essere al corrente che potranno essere presenti, nell'ambito dell'iniziativa sopra descritta, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico;
- h) le parti intendono quindi stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione dell'evento sopra citato.

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 Oggetto e finalità

Il presente contratto disciplina i rapporti tra ARSIAL e **(indicare)** concernenti la sponsorizzazione pura da parte dello Sponsor per la realizzazione del progetto **(indicare)** nel rispetto della proposta, allegata e parte integrante del contratto, presentata in data **(indicare)** acquisita al prot. **(indicare)** e di cui alla Determinazione *dirigenziale n. (indicare)*.

ART. 3 Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna e si obbliga a:

- a) rispettare le prescrizioni indicate all'articolo **(indicare)** dell'Avviso Pubblico concernenti le modalità di **(indicare modalità realizzazione esecuzione)**;
- b) attuare il piano di comunicazione concordato con ARSIAL;
- c) a corrispondere, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Arsial per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione resa dall'Agenzia nella misura del 70%, al momento della sottoscrizione del presente contratto e nella misura del restante 30% a conclusione dell'evento/ iniziativa, entro il giorno **(inserire data)**, l'importo di € **(indicare)** oltre ad IVA al 22% in favore dello Sponsee, mediante versamento nel **conto corrente acceso presso (indicare)** intestato ad ARSIAL **(indicazione IBAN)**, con **causale "(indicare)"**;
- d) **(eventuale)** versare, a garanzia del suddetto importo, quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione oggetto del presente contratto, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, deposito cauzionale nella forma di polizza fidejussoria o assicurativa, a favore di ARSIAL, secondo quanto prescritto dagli artt. 106 e 117 del Codice dei Contratti pubblici;
- e) produrre il proprio logo, nonché tutti i materiali e strumenti e file informatici richiesti dal ARSIAL per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia;
- f) dichiarare che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione di ARSIAL, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare ARSIAL da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti dell'Agenzia per l'utilizzo dei segni. Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta
- g) a possedere i requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- h) a non cedere ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento pubblicitario oggetto del contratto
- i) ad attenersi e rispettare le indicazioni contenute nel "Regolamento per le sponsorizzazioni" di ARSIAL e dichiara di averne preso visione.
- j) assolvere agli oneri di tracciabilità di cui alla legge 136/2010, alle modalità di pagamento, regime IVA applicabile;

ART. 4 - Obblighi dello Sponsee

ARSIAL In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a concedere visibilità allo Sponsor, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione e in base al valore della stessa, mediante:

- a) **il ritorno di immagine mediante la veicolazione del nome/marchio/logo/ragione sociale, negli spazi e secondo le modalità indicate nell'allegata proposta di sponsorizzazione approvata con Determinazione Dirigenziale (indicare);**
- b) **la pubblicizzazione, sui canali di comunicazione istituzionali, del marchio/logo/ragione sociale negli spazi dedicati al progetto, iniziativa (indicare);**

- c) la visibilità **del nome/marchio/logo/ragione sociale nella eventuale conferenza** stampa di presentazione del progetto sponsorizzato e nelle eventuali conferenze stampa informative promossi da ARSIAL;
- d) la facoltà di realizzare campagne di comunicazione istituzionali nell'ambito delle quali dar risalto alla *partnership*;
- e) l'inserimento del marchio sui materiali di comunicazione **(indicare)**;
- f) **(eventuale)** il ringraziamento pubblico ed invito all'evento di **(indicare)** del progetto **(indicare)**;
- g) -ringraziamento pubblico in occasione di conferenze stampa ed eventi appositamente posti in essere per mettere in risalto il progetto **"(indicare)"**;
- h) la menzione e il ringraziamento tramite i canali di comunicazione dell'Agenzia a tutta la *community* ARSIAL (;
- i) l'inserimento del logo dello sponsor nel sito web di ARSIAL nell'apposita sezione dedicata agli sponsor: **(creare sezione dedicata agli sponsor)**
- j) la menzione della sponsorizzazione e inserimento del logo negli eventuali materiali on-line e off-line che l'Agenzia intenderà pubblicare per la presentazione del progetto **"(indicare)"**;
- k) **(eventuale)** la partecipazione a eventi analoghi **"(indicare)"**;
- l) l'inserimento totem dell'azienda sponsor nei luoghi di consegna o vendita di **(eventuale con descrizione)**.
- m) il versamento del contributo a favore dell'ANAC ove previsto

ART. 5 Modalità di promozione, comunicazione e spazio pubblicitario

(indicare le modalità di cui all' art. 5 del regolamento ARSIAL per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni: lo spazio pubblicitario e le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, eventuali diritti di esclusiva, eventuali benefit, modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità)

ART. 6 Valore della sponsorizzazione

Il corrispettivo del presente contratto, individuato nella proposta presentata, viene di comune accordo stabilito tra le parti nel complessivo importo di cui **euro...**, oltre IVA al 22%, a titolo di sponsorizzazione pura.

L'offerta dello Sponsor non potrà in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso Sponsor diversi da quelli da esso eventualmente preventivati.

ART. 7 Durata

Il contratto è riferito allo svolgimento dell'iniziativa in premessa indicata ed esplicherà i propri effetti della sottoscrizione e fino a **(indicare scadenza progetto, iniziativa. etc.)**.

ART. 8 Riservatezza

Lo Sponsor avrà l'obbligo di mantenere, in perpetuo, riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Lo Sponsor si impegna a far sì che nel trattare eventuali dati e informazioni dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dallo Sponsor se non per esigenze operative strettamente connesse allo

svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza, validi a tempo indeterminato, verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente

ART. 9 Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di decadenza di legge, il presente contratto può essere risolto, mediante raccomandata A.R./PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, difformità e vizi fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del Codice civile.

Oltre le previsioni di legge, costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata di legge del contratto:

- il mancato rispetto e inadempimento da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 3;
- ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine di ARSIAL o che produca, come effetto, il mancato perseguimento dei fini istituzionali cui l'Agenzia deve attenersi. In tal caso ARSIAL avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
- la violazione del diritto di riservatezza ad opera delle parti, dei rispettivi organi e membri;
- l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti;
- il venir meno dei requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- la produzione di falsa documentazione;
- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- l'inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
- l'inosservanza degli adempimenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- la cessione, anche solo parziale decontratto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di risoluzione del contratto.

Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute *medio tempore*, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

ART. 10 Recesso

ARSIAL potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa comunicazione allo Sponsor, nei seguenti casi:

- a) ove ARSIAL, comunichi allo Sponsor di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
- b) sia accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i (Codice delle Leggi Antimafia) e s.m.i. nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 88 del citato Decreto legislativo;
- c) sia accertato il tentativo di infiltrazione mafiosa nel rispetto di quanto stabilito

dall'articolo 92, comma 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia) e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di recesso dal contratto.

Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante comunicazione PEC.

ART. 11 Responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto oggetto del presente contratto ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile di tali obbligazioni dell'altro.

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose, persone e derivanti e riconducibili alla realizzazione della sponsorizzazione nella sua interezza, di propria iniziativa e/o mediante eventuali terzi.

Lo Sponsor deve in tali casi a tenere indenne ARSIAL da ogni richiesta di risarcimento.

I danni eventualmente arrecati sono addebitati allo Sponsor che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino dei luoghi secondo le indicazioni dell'Agenzia.

Sono a carico dello sponsor le conseguenze anche derivanti:

- dalla violazione degli obblighi a suo carico;
- dal mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per la realizzazione dell'intera sponsorizzazione;
- dal mancato rispetto delle normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività operano in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

ARSIAL non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

ART. 12. Garanzia

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse lo Sponsor ha prestato garanzia definitiva pari al **(inserire)** dell'importo contrattuale, come da documentazione presentata in data **(inserire)** con prot. **(inserire)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di garanzia definitiva e al Regolamento delle Sponsorizzazioni di ARSIAL

ART. 13 Controlli dell'Amministrazione e riserva organizzativa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dello Sponsor.

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da ARSIAL secondo la disciplina del Regolamento ARSIAL per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni.

ART. 14 Obblighi fiscali

Lo sponsor si impegna a fatturare ad ARSIAL l'importo del valore totale della sponsorizzazione comprensivo di I.V.A., dichiarato nell'art **(indicare)** dell'Avviso Pubblico prodotto in data

(indicare) e acquisito al protocollo ARSIAL con numero **(indicare)**
ARSIAL provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
La fattura, comprensiva di I.V.A. dovrà essere intestata a **(indicare)**

ART. 15 Condizioni generali del contratto

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve tenere conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli del Codice civile.

Lo Sponsor manleva ARSIAL da qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, in caso di danni diretti o indiretti verificatisi durante l'esecuzione del contratto ovvero sorti anche successivamente ma riconducibili all'attuazione del presente contratto e della sponsorizzazione.

ART. 16 Utilizzazione dei segni distintivi, logo istituzionale

Il presente accordo, al di fuori delle previsioni in esso contenute, non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare i segni distintivi ed il logo istituzionale dell'altra parte per scopi diversi da quelli citati nelle clausole contrattuali, se non dietro espressa autorizzazione di quest'ultima

ART. 17 Esclusiva

Le parti convengono che allo Sponsor è/non è **(inserire opzione)** riconosciuto il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento.

Oppure

ARSIAL si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

ART. 18 Cessione del

contratto È vietata la cessione, anche parziale, del presente

contratto.

Si configura la cessione anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

ART. 19 Validità delle clausole

Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto del contratto.

ART. 20 Comunicazioni

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le proprie sedi legali, così come sopra indicate.

Le comunicazioni relative al contratto dovranno essere inviate:

PER ARSIAL: PEC: arsial@pec.arsialpec.it al RUP

PER (denominazione) (inserire)PEC Soggetto referente.....

Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei referenti o della PEC.

ART. 21 Trattamento dei dati personali

Fermo restando quanto riportato all' art. 24 ("Trattamento dei dati personali") del Regolamento ARSIAL per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni e dato atto dell'informativa ex artt 13 e 14 GDPR allegata al presente contratto, le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare in conformità alle norme oggi vigenti.

Le parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti delle predette normative in vigore con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato, così come specificato, altresì, nell'avviso pubblico.

In relazione alle specificità dei contenuti del contratto di sponsorizzazione si potrebbero configurare: una contitolarità del trattamento dei dati da parte di ARSIAL e dello Sponsor che verrà formalizzata tramite apposito atto o documento la cui sottoscrizione dovrà perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto oppure una nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR. In tal caso Arsial, in qualità di Titolare del Trattamento, con atti formali (Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) ex art. 28 del GDPR – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento), nominerà lo sponsor quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8). Con la sottoscrizione dell'Atto di nomina lo Sponsor si impegnerà ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento. La sottoscrizione dell'atto di nomina e dei documenti privacy dovranno perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 22 Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, ovvero indirettamente connessa allo stesso, che non ha trovato soluzione per le vie amichevoli, è sottoposta al competente Foro di Roma.

ART. 23 -Spese contrattuali

Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

Roma, lì.....

Denominazione dello Sponsor
Il legale rappresentante pro tempore

per ARSIAL
Il Dirigente dell'Area

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale, in relazione al disposto degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, lo Sponsor dichiara d'aver attentamente letto, di accettare e di approvare specificatamente, i seguenti articoli:

Roma, lì.....

Denominazione dello Sponsor
Il legale rappresentante pro tempore

per ARSIAL
Il Dirigente dell'Area

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Codice Identificativo Gara (CIG):.....

TRA

ARSIAL -Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, di seguito "ARSIAL", "Agenzia", "con sede legale in via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 - Roma, C.F. 04838391003 rappresentata da **(nome, cognome e qualifica del firmatario autorizzato)**

(di seguito denominata "Sponsee")

E

..... **(indicare denominazione dello Sponsor), con** sede legale in **(indicare)** C.F. **(indicare)**., P.I. **(indicare)** rappresentato da **(indicare nome, cognome e qualifica del legale rappresentante)**

(di seguito denominato "Sponsor")

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 43, commi 1-2, L. n. 449/1997 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". e s.m.i. prevede che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile (...)";*
- b) ARSIAL ha adottato un proprio "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni";
- c) ARSIAL, nel perseguire le proprie finalità istituzionali di cui all' art. 2 della Legge istitutiva ha approvato l'iniziativa, progetto (**descrizione iniziativa**) contenente tra gli allegati il presente schema di contratto;
- d) tale iniziativa è diretta al perseguimento degli interessi pubblici e dei fini istituzionali ARSIAL;
- e) *il soggetto **(indicare)** ha aderito all'Avviso Pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per **(descrizione iniziativa, evento, servizio...)** con la presentazione di apposita istanza acquisita al protocollo ARSIAL n. del **(indicare)***
- f)** con Determinazione Dirigenziale n. **(indicare)** è stata aggiudicata la sponsorizzazione **(indicare)** al soggetto individuato come sponsor**(indicare)**., legalmente rappresentato da **(indicare)**
- g) **(eventuale)** lo Sponsor dichiara di essere al corrente che potranno essere presenti, nell'ambito dell'iniziativa sopra descritta, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico;
- h) le parti intendono quindi stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione dell'evento sopra citato.

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2. Oggetto e finalità

Il presente contratto disciplina i rapporti tra ARSIAL e **...(indicare)** concernenti la sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del progetto **(indicare)** nel rispetto della proposta, allegata e parte integrante del contratto, presentata in data **(indicare)** acquisita al prot. **(indicare)** e di cui alla Determinazione dirigenziale n. **(indicare)**.

ART. 3. Obblighi a carico dello Sponsor

Lo sponsor si obbliga a:

- a)** rispettare le prescrizioni indicate all'articolo **(indicare)** dell'Avviso Pubblico concernenti le modalità di **(indicare modalità realizzazione esecuzione)**;
- b)** garantire che **(indicare dettagli opera attività da realizzare)**;
- c)** attuare il piano di comunicazione concordato con ARSIAL;
- d)** realizzare l'intera sponsorizzazione tecnica allegata al presente contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale **(indicare)**;
- e)** sostenere tutti i costi e oneri inerenti alla realizzazione di **(indicare)** compresi i costi per **indicare** (es: allacciamento, fornitura e il consumo dell'energia elettrica e quelli conseguenti la sponsorizzazione);
- f)** sostenere le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente derivanti dall'esecuzione del contratto;
- g)** sollevare l'Amministrazione ARSIAL da ogni responsabilità civile per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'installazione e dall'esercizio di installazioni luminose;
- h)** non cedere ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento pubblicitario oggetto del contratto;
- i)** **(indicare altri eventuali obblighi dello Sponsor relativi e conseguenti alla specificità contrattuale)**
- j)** **(eventuale)** effettuare tutti gli interventi necessari dalla data di inizio delle fino alla data di rimozione di tutte le strutture impegnando personale tecnico titolato e competente;
- k)** **(eventuale)** adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità sin dal momento del rilascio dell'autorizzazione e fino alla rimozione di tutte le strutture, senza che questo possa comportare alcun onere per l'Amministrazione;
- l)** **(eventuale)** procedere all'immediata rimozione di opere, in caso di conclusione anticipata del contratto di sponsorizzazione per inadempimento o in caso di recesso a norma di legge o in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione derivanti da insussistenza delle condizioni di conformità alla normativa vigente e di sicurezza prescritte, o per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, o a insindacabile giudizio di ARSIAL;
- m)** **(eventuale)** effettuare la pulizia dell'area al termine dell'allestimento;
- n)** versare, quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione oggetto del presente contratto, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, deposito cauzionale nella forma di polizza fidejussoria o assicurativa, a favore di ARSIAL, secondo quanto prescritto dagli artt. 106 e 117 del Codice dei Contratti pubblici;
- o)** produrre il proprio logo, nonché tutti i materiali e strumenti (file informatici) richiesti dal ARSIAL per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia;
- p)** dichiarare che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione di ARSIAL, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare ARSIAL da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti dell'Agenzia per l'utilizzo dei segni. Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta.
- q)** possedere i requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.
- r)** attenersi e rispettare le indicazioni contenute nel "Regolamento per le sponsorizzazioni" di ARSIAL e dichiara di averne preso visione
- s)** assolvere al pagamento degli oneri di cui alla tracciabilità di cui alla legge 136/2010, alle

- modalità di pagamento, regime IVA applicabile e split payment;
t) versare il contributo a favore dell'ANAC ove previsto.

ART. 4. Obblighi a carico dello Sponsee

ARSIAL In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a concedere visibilità allo Sponsor, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione e in base al valore della stessa, mediante:

- a)** il ritorno di immagine mediante la veicolazione **del nome/marchio/logo/ragione sociale**, negli spazi e secondo le modalità indicate nell'allegata proposta di sponsorizzazione approvata con Determinazione Dirigenziale **(indicare)**;
- b)** la pubblicizzazione, sui canali di comunicazione istituzionali, **del marchio/logo/ragione sociale** negli spazi dedicati al progetto, iniziativa **(indicare)**;
- c)** la visibilità **del nome/marchio/logo/ragione sociale nella eventuale conferenza stampa** di presentazione del progetto sponsorizzato e nelle eventuali conferenze stampa informative promossi da ARSIAL;
- d)** la facoltà di realizzare campagne di comunicazione istituzionali nell'ambito delle quali dar risalto alla *partnership*;
- e)** l'inserimento del marchio sui materiali di comunicazione **(indicare)**;
- f)** il ringraziamento pubblico ed invito all'evento di **(indicare)** del progetto **(indicare)**;
- g)** -ringraziamento pubblico in occasione di conferenze stampa ed eventi appositamente posti in essere per mettere in risalto il progetto **"(indicare)"**;
- h)** la menzione e il ringraziamento tramite i canali di comunicazione dell'Agenzia a tutta la *community* ARSIAL (;
- i)** l'inserimento del logo dello sponsor nel sito web di ARSIAL nell'apposita sezione dedicata agli sponsor: **(creare sezione dedicata agli sponsor)**
- j)** la menzione della sponsorizzazione e inserimento del logo negli eventuali materiali on-line e off-line che l'Agenzia intenderà pubblicare per la presentazione del progetto **"(indicare)"**;
- k)** la partecipazione a eventi analoghi **"(indicare)"**;
- l)** l'inserimento totem dell'azienda sponsor nei luoghi di consegna o vendita di **(eventuale con descrizione)**.
- m)** il versamento del contributo a favore dell'ANAC ove previsto

ART. 5 Modalità di promozione e comunicazione e spazio pubblicitario

(indicare le modalità di cui all' art. 5 del regolamento ARSIAL per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni: lo spazio pubblicitario e le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, eventuali diritti di esclusiva e durata della stessa, eventuali benefit, modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità)

ART. 6 Valore della sponsorizzazione

Il corrispettivo della sponsorizzazione, in conformità a tutte le previsioni di cui all'art. 19 del Regolamento ARSIAL per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, individuato nella proposta presentata, tenuto conto dei costi e del ritorno pubblicitario e di immagine, è **pari a € (euro)** oltre I.V.A.

Il corrispettivo degli esecutori è **pari a € (euro)** oltre I.V.A.

L'offerta dello Sponsor non potrà in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso Sponsor diversi da quelli da esso eventualmente preventivati.

ART. 7. Durata del contratto

Il contratto è riferito allo svolgimento dell'iniziativa in premessa indicata ed esplicherà i propri effetti della sottoscrizione e fino a **(indicare scadenza progetto, iniziativa. etc.)**. e dovrà avvenire entro e non oltre il giorno **(indicare)**.

Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione, recesso, perdita dei requisiti di

ammissibilità previsti **dall'articolo (indicare) dell'Avviso Pubblico**, nonché per lo svolgimento da parte dello Sponsor delle attività individuate nell' Avviso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor anche oltre la durata del contratto stesso per quanto concerne la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, cose connessi alla realizzazione della sponsorizzazione nella sua interezza.

L'Amministrazione si riserva in caso di accertamento di eventuali danni arrecati a persone, cose, di richiedere allo Sponsor, anche oltre la durata del contratto, gli interventi a sue spese, dovuti e necessari, conseguenti alla realizzazione dell'intera sponsorizzazione, nonché eventuale risarcimento danni.

ART. 8 Riservatezza

Lo Sponsor avrà l'obbligo di mantenere, in perpetuo, riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Lo Sponsor si impegna a far sì che nel trattare eventuali dati e informazioni dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dallo Sponsor se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

ART. 9 Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di decadenza di legge, il presente contratto può essere risolto, mediante raccomandata A.R./PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, difformità e vizi, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del Codice civile.

Oltre le previsioni di legge, costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione di legge immediata del contratto:

- il mancato rispetto e inadempimento da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 3;
- ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine di ARSIAL o che produca, come effetto, il mancato perseguimento dei fini istituzionali cui l'Agenzia deve attenersi;
In tal caso ARSIAL avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
- la violazione del diritto di riservatezza ad opera delle parti, dei rispettivi organi e membri;
- l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti;
- il venir meno dei requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- la produzione di falsa documentazione;
- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- l'inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
- l'inosservanza degli adempimenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- la cessione, anche solo parziale del contratto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di risoluzione del contratto.

Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute *medio tempore*, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di espletare i propri obblighi contrattuali per l'attività posta in essere fino alla

risoluzione del contratto.

ART. 10 Recesso

ARSIAL potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa comunicazione allo Sponsor, nei seguenti casi:

- a) ove ARSIAL, comunichi allo Sponsor di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
- b) sia accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i (Codice delle Leggi Antimafia) e s.m.i. nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 88 del citato Decreto legislativo;
- c) sia accertato il tentativo di infiltrazione mafiosa nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 92, comma 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia) e s.m.i..

Dalla data di efficacia del recesso, lo Sponsor deve cessare lo svolgimento delle attività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e provvedere a ripristinare lo *status quo ante* nei tempi e secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di recesso dal contratto.

Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante comunicazione PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 10% del corrispettivo pattuito.

ART. 11 Responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto oggetto del presente contratto ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile di tali obbligazioni dell'altro.

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose, persone e derivanti e riconducibili alla realizzazione della sponsorizzazione nella sua interezza, di propria iniziativa e/o mediante esecutori terzi.

Lo Sponsor deve in tali casi a tenere indenne ARSIAL da ogni richiesta di risarcimento.

I danni eventualmente arrecati sono addebitati allo Sponsor che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino dei luoghi secondo le indicazioni dell'Agenzia.

Sono a carico dello sponsor le conseguenze anche derivanti:

- dalla violazione degli obblighi a suo carico;
- dal mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per la realizzazione dell'intera sponsorizzazione;
- dal mancato rispetto delle normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività operano in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

ARSIAL non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

ART. 12 Personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato dallo Sponsor, i suoi incaricati nonché i soggetti esecutori che svolgono gli interventi necessari alla realizzazione della sponsorizzazione dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato alla realizzazione degli interventi previsti dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, anche quelli relativi al Trattamento dei dati personali (GDPR) ed ivi compresi quelli disciplinanti il diritto del lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ARSIAL rimane estranea a qualunque rapporto di lavoro ed a qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.

ART. 13 Garanzia

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse lo Sponsor ha prestato garanzia definitiva pari al **(inserire)** dell'importo contrattuale, come da documentazione presentata in data **(inserire)** con prot. **(inserire)** e in conformità al quanto previsto dal Regolamento delle Sponsorizzazioni di ARSIAL.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di garanzia definitiva.

ART. 14 Assicurazioni

Lo Sponsor ha provveduto a stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile presso **(indicare)** n. **(indicare)** del **(indicare)** che tiene indenne ARSIAL da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), compreso il personale dell'Amministrazione, e responsabilità a cose per un massimale pari a € **(indicare)**

ART. 15 Penali

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo **0.5 per mille** del valore contrattuale individuato al precedente articolo 6 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente accertato.

Le penali non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'avvio e la conclusione del procedimento finalizzato all'applicazione delle penali sono comunicati allo Sponsor a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i.

ART. 16 Controlli dell'Amministrazione e riserva organizzativa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dello Sponsor.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti dall'art.9

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da ARSIAL secondo la disciplina del Regolamento ARSIAL per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del presente contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dello Sponsor, dell'esecutore o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 17 Obblighi fiscali

Lo sponsor si impegna a fatturare ad ARSIAL l'importo del valore totale della sponsorizzazione comprensivo di I.V.A., dichiarato nell'art **(indicare)** dell'Avviso Pubblico prodotto in data **(indicare)** e acquisito al protocollo ARSIAL con numero **(indicare)**

ARSIAL provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione.

ART. 18 Condizioni generali del contratto

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve tenere conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli del Codice civile.

Lo Sponsor manleva ARSIAL da qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, in caso di danni diretti o indiretti verificatisi durante l'esecuzione del contratto ovvero sorti anche successivamente ma riconducibili all'attuazione del presente contratto e della sponsorizzazione.

ART. 19 Utilizzazione dei segni distintivi, logo istituzionale

Il presente accordo, al di fuori delle previsioni in esso contenute, non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare i segni distintivi ed il logo istituzionale dell'altra parte per scopi diversi da quelli citati nelle clausole contrattuali, se non dietro espressa autorizzazione di quest'ultima.

ART. 20 Esclusiva

Le parti convengono che allo Sponsor è/non è **(inserire opzione)** riconosciuto il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento (indicare durata esclusiva)

Oppure

ARSIAL si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implichino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

ART. 21 Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche solo parziale, del presente contratto.

Si configura la cessione anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

ART. 22 Validità delle clausole

Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto del contratto.

ART. 23 Comunicazioni

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le proprie sedi legali, così come sopra indicate.

Le comunicazioni relative al contratto dovranno essere inviate:

PER ARSIAL: PEC: arsial@pec.arsialpec.it al RUP

PER (denominazione) (inserire)PEC Soggetto referente.....

Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei referenti o della PEC.

ART. 24 Trattamento dei dati personali

Fermo restando quanto riportato all' art. 24 ("Trattamento dei dati personali") del Regolamento ARSIAL per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni e dato atto dell'informativa ex artt 13 e 14 GDPR allegata al presente contratto, le parti si prestano vicendevolmente il consenso al

trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare in conformità alle norme oggi vigenti.

Le parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti delle predette normative in vigore con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato, così come specificato, altresì, nell'avviso pubblico.

In relazione alle specificità dei contenuti del contratto di sponsorizzazione si potrebbero configurare: una contitolarità del trattamento dei dati da parte di ARSIAL e dello Sponsor che verrà formalizzata tramite apposito atto o documento la cui sottoscrizione dovrà perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto oppure una nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR. In tal caso Arsial, in qualità di Titolare del Trattamento, con atti formali (Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) ex art. 28 del GDPR – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento), nominerà lo sponsor quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8). Con la sottoscrizione dell'Atto di nomina lo Sponsor si impegnerà ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento. La sottoscrizione dell'atto di nomina e gli eventuali altri documenti privacy dovranno perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 25 Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, ovvero indirettamente connessa allo stesso, che non ha trovato soluzione per le vie amichevoli, è sottoposta al competente Foro di Roma.

ART 26 Spese contrattuali

Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

Roma, lì.....

Denominazione dello Sponsor
Il legale rappresentante pro tempore

per ARSIAL
Il Dirigente dell'Area

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale, in relazione al disposto degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, lo Sponsor dichiara d'aver attentamente letto, di accettare e di approvare specificatamente, i seguenti articoli:

Roma, lì.....

Denominazione dello Sponsor
Il legale rappresentante pro tempore

per ARSIAL
Il Dirigente dell'Area

All. c

Informativa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Si forniscono le seguenti informazioni relative ai seguenti trattamenti dei dati personali:

"Stipula ed esecuzione dei contratti di sponsorizzazione di ARSIAL"

1. I dati personali raccolti in applicazione dei contratti di sponsorizzazione saranno trattati, da ARSIAL conformemente alle vigenti disposizioni di legge (combinato disposto del Regolamento europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR e del cd Codice Privacy D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

2. Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti: anche con riferimento al Registro del Trattamento ex art. 30 GDPR:

Titolare del trattamento: ARSIAL, con sede in Via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma - PEC: arsial@pec.arsialpec.it

Responsabile della Protezione dei dati: FONDAZIONE LOGOS P.A. PEC: fondazioneelogospa@legpec.it

Finalità del trattamento

Formalizzazione dei contratti di sponsorizzazione di ARSIAL

Si precisa che i dati forniti dagli sponsor saranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione dei contratti, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

Base giuridica del trattamento

Esecuzione da parte di ARSIAL dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e per l'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte, inclusa la gestione amministrativa e contabile; -il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di eventuali misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità contrattuali per le quali sono raccolti e trattati, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Categorie di dati

I dati personali trattati saranno comuni (identificativi) come definiti dall'art. 4 co. 1 n.1, del GDPR. Per il trattamento di dati particolari ex art. 9 GDPR e/o giudiziari ex art 10 GDPR, ARSIAL procederà all'adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento dei dati. Tali dati saranno trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, ARSIAL potrà raccogliere presso altre Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici e privati, per le finalità di trattamento previste, dati comuni, indirizzo, nome e cognome, data di nascita, sesso, nazionalità, numero carta d'identità

Modalità del trattamento

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati:

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, da ARSIAL, e resi disponibili¹ nei confronti del personale dell'Area competente, autorizzato al trattamento.

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti interni autorizzati al trattamento o esterni ad ARSIAL, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi di ARSIAL.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.

Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria per l'espletamento della procedura in argomento.

La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per Arsial di istruire l'offerta presentata e realizzare le finalità sopra indicate

3. In relazione a eventuali specificità dei singoli contratti di sponsorizzazione si potrebbe configurare: una contitolarità del trattamento dei dati da parte di ARSIAL e dello Sponsor che verrà formalizzata tramite apposito atto o anche la necessità di una nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR in capo allo Sponsor.

In tal caso Arsial, in qualità di Titolare del Trattamento, con atti formali (Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) ex art. 28 del GDPR – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento), nominerà lo sponsor quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del GDPR Con la sottoscrizione dell'eventuale Nomina ex art. 28 GDPR lo Sponsor si impegnerà ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento.

La sottoscrizione dell'atto di nomina e di eventuali ulteriori documenti privacy dovranno perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto.

Allegato D)

MODELLO AVVISO PUBBLICO

**PER LA RICERCA E INDIVIDUAZIONE
DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
(indicare tipologia)
RELATIVA a (INDICARE evento, iniziativa, opera)**

PREMESSO CHE

- al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni;
- il ricorso alle sponsorizzazioni, nel perseguimento dell'interesse pubblico, in conformità alle previsioni normative e ai principi di cui al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "*Codice dei Contratti pubblici*" e s.m.i costituisce un'opportunità di finanziamento delle attività degli Enti Pubblici ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo, realizzando una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, soggetti, associazioni e aziende attive sul territorio;
- la stipula di contratti di sponsorizzazione può consentire ad ARSIAL risparmi di spesa e una migliore qualità delle attività istituzionali nell'osservanza dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- a) l'articolo 43, commi 1-2, L. n. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della pubblica". e s.m.i. prevede che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile (...)";
- b) ARSIAL ha adottato un proprio "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni";
- c) ARSIAL, nel perseguire le proprie finalità istituzionali di cui all' art. 2 della Legge istitutiva ha approvato l'iniziativa, progetto (descrizione iniziativa), realizzazione opera;
- d) tale iniziativa è diretta al perseguimento degli interessi pubblici e dei fini istituzionali ARSIAL;

CIO' PREMESSO,

visto **(indicare provvedimento)** avente il seguente oggetto: "....."con la quale, tra l'altro, ARSIAL intende creare sinergie tra attori pubblici e privati e a tal fine, valuta di particolare rilevanza strategica, in occasione di **(indicare iniziativa, opera, etc...)**, avvalersi di un sostegno economico da parte di uno o più soggetti privati (sponsor), attraverso contratti di sponsorizzazione da stipulare nel rispetto della normativa vigente, con l'intento di raggiungere gli obiettivi prefissati mediante risparmi di spesa,

SI RENDE NOTO

che l'Agenzia ricerca e valuta proposte di sponsorizzazione **(indicare tipologia sponsorizzazione)** da parte di soggetti privati:

- proponente: soggetto privato,
- (alternativa)** importo proposto di sponsorizzazione pura IVA esclusa,
- (alternativa)** modalità, tempi e importi sponsorizzazione tecnica
- tipologia di sponsorizzazione:..... ,

- durata: dalla sottoscrizione del contratto sino a **(indicare)**

I soggetti interessati alla sponsorizzazione secondo le modalità successivamente indicate potranno inviare la propria proposta, entro i**giorni** dalla pubblicazione del presente Avviso.

ARSIAL procederà alla libera negoziazione del contratto secondo le condizioni del presente Avviso e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni e principi di cui al Titolo I Parte I Libro I del Codice dei Contratti nonché dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, proporzionalità, pubblicità, tra coloro che abbiano inviato la proposta di sponsorizzazione.

(indicare specificità e tipologia, tempistiche)

È piena facoltà di ARSIAL di non ritenersi vincolata alla definizione di un contratto sulla base delle eventuali proposte di sponsorizzazione pervenute.

Il presente Avviso, in nessun modo vincolante per ARSIAL, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.

Art. 1 Soggetti

ARSIAL assume il ruolo di Soggetto sponsorizzato, di seguito indicato anche come "Sponsee" o "Amministrazione", "Agenzia".

I soggetti destinatari cui è rivolto il presente Avviso, di seguito indicati anche come "Sponsor", sono i soggetti, singoli e associati, comprese associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei), in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti, privi di impedimenti a contrarre con la P.A. e in possesso, al momento della presentazione della proposta, dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e dei requisiti di cui ai segg. del Codice dei Contratti Pubblici.

Lo Sponsor al momento della presentazione della proposta deve dichiarare di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Agenzia.

2. Oggetto della sponsorizzazione

L'oggetto della proposta è l'attività di sponsorizzazione **(indicare)**.

3. Requisiti della proposta di sponsorizzazione

La proposta di sponsorizzazione dovrà essere corredata della seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante (o munito dei relativi poteri) del soggetto che effettuerà la sponsorizzazione:

- proposta di sponsorizzazione;
- modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi degli artt. 94 e segg. del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- informativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al combinato disposto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e al REG. UE 2016/679 art. 13 e 14 (cd GDPR).

(per sponsorizzazione pura, eventuale) L'offerta minima della **sponsorizzazione è di(IVA esclusa)** e l'importo massimo in copertura di sponsorizzazione è pari ad €esclusa IVA.

4. Impegni generali in capo allo Sponsee e modalità di sponsorizzazione, comunicazione e spazio pubblicitario

ARSIAL in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente Avviso, si impegna a concedere visibilità allo Sponsor, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione e in base al valore della stessa, mediante:

- a) il ritorno di immagine mediante la veicolazione *del nome/marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor, negli spazi e secondo le modalità indicate nella proposta di sponsorizzazione e approvate con Determinazione Direttoriale;
- b) la pubblicizzazione, sui canali di comunicazione istituzionali, *del marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor negli spazi dedicati all'iniziativa;
- c) l'inserimento del *marchio/logo/ragione sociale dello Sponsor* sui materiali di comunicazione inerenti all'iniziativa.

Le modalità di promozione, comunicazione e lo spazio consentiranno il ritorno di immagine allo Sponsor in termini di possibilità di pubblicizzare il nome, il logo, il marchio, i prodotti, servizi e simili e inoltre:

- branding e visibilità: logo esposto su materiali promozionali e sui canali di comunicazione associati all'evento;
- copertura mediatica: visibilità sui canali social ufficiali di Arsial attraverso post dedicati allo sponsor;
- (eventuale) opportunità di collaborazione: possibilità di collaborazioni future con Arsial per progetti specifici nel settore enologico.

Lo Sponsor potrà utilizzare nella propria comunicazione la qualifica di Sponsor di ARSIAL per la Manifestazione fieristica in argomento.

5. Obblighi in capo allo Sponsor

I soggetti selezionati come Sponsor saranno tenuti all'osservanza delle seguenti come obbligazioni:

- a) rispettare e garantire le prescrizioni indicate nel presente articolo e nella proposta di sponsorizzazione concernenti gli impegni assunti nella veste di Sponsor dell'Agenzia;
- b) **(per sponsorizzazione pura)** corrispondere, al momento della sottoscrizione del contratto, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione, la misura dell'importo proposto in favore dello Sponsee, mediante versamento sul conto corrente intestato ad ARSIAL, con causale "(denominazione-nome Sponsor) Sponsorizzazione pura per ladi cui alla determinazione direttoriale n del..", con contestuale emissione di fattura da parte di ARSIAL;
- c) **(per sponsorizzazione tecnica) indicare modalità, tempi, oneri, etc...**
- d) trasmettere il proprio logo con il quale intende essere riconosciuto nell'attività di comunicazione, nonché tutti i materiali e strumenti e file informatici richiesti dal ARSIAL per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia;
- e) mettere a disposizione di ARSIAL ogni strumento utile alla fedele riproduzione del logo;
- f) dichiarare che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione di ARSIAL, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare ARSIAL da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti dell'Agenzia per l'utilizzo dei segni. Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta;
- g) possedere i requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- h) non cedere ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento pubblicitario oggetto del contratto.

6. Motivi di rifiuto della proposta

ARSIAL, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare eventuali proposte di sponsorizzazione qualora non sussistano i requisiti di cui all' art. 3 e altresì qualora:

- possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità di ARSIAL e quelle dello Sponsor;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine istituzionale o alle proprie

iniziative;

-reputi la proposta pervenuta inaccettabile per motivi di ordine od interesse pubblico ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con ARSIAL o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

7. Proposta di sponsorizzazione

La proposta di sponsorizzazione da parte dei potenziali sponsor dovrà essere presentata in conformità a quanto riportato negli artt. 1 e 3.

Sarà facoltà del Proponente allegare alla domanda ulteriore documentazione eventualmente utile ai fini della procedura in argomento.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, complete della documentazione richiesta a pena di esclusione, entro le ore del2025, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo arsial@pec.arsialpec.it, all'attenzione del RUP,.....

Sull'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: "[denominazione del Proponente] Proposta di sponsorizzazionerelativa alla".

Il soggetto proponente non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per quanto prodotto o speso mediante la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, ancorché conclusa o meno con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

Le proposte pervenute oltre il termine suddetto e/o le proposte incomplete non saranno prese in considerazione.

ARSIAL è esente da ogni responsabilità qualora per motivi di natura informatica o altro, ad essa non direttamente riconducibili, la proposta non pervenga entro il termine stabilito.

8. Valutazione delle proposte

La valutazione delle proposte da parte dell'Amministrazione avviene sulla base di principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità.

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee fino all'avvenuta sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

La valutazione preliminare da parte del Responsabile riguarda l'ammissibilità e l'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso pubblico, nonché la sua pertinenza con l'attività sponsorizzata.

L'esito della presente procedura sarà finalizzato con provvedimento Arsial e successiva sottoscrizione del contratto.

Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il proponente verrà escluso dalla presente procedura. Qualora la non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Qualora intervengano per qualsiasi motivo modifiche alla programmazione degli eventi oggetto di sponsorizzazione, le quali incidano sul contenuto di un contratto di sponsorizzazione già stipulato, le parti rinegozieranno l'accordo senza che comunque lo sponsor possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

9. Informativa sul Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia per l'espletamento della procedura relativa all'individuazione dello sponsor e la successiva esecuzione e relativa gestione contabile e amministrativa del contratto, avverrà in conformità alle disposizioni di cui al combinato disposto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, secondo i contenuti dell'informativa ex art. 13 e 14 GDPR di cui all'Allegato 3 al presente Avviso.

I soggetti destinatari del presente Avviso sono portati a conoscenza del trattamento dei dati per le finalità indicate nell'informativa ARSIAL allegata al presente Avviso e di cui ne

costituisce parte integrante e sostanziale.

11. Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento relativo al presente Avviso è contatto
mail:

12. Pubblicità e validità dell'Avviso

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ARSIAL nella sezione
"Amministrazione Trasparente" – "Avvisi".

Il presente Avviso è valido sino alle ore.... del.....